



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 25 ottobre 2021

Al Sig. Sindaco

All'Organo di revisione

Comune di Guastalla

Oggetto: Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 1, comma 166, l. n. 266/2005; art 148-bis, TUEL). Esercizi 2018 e 2019- Richiesta istruttoria.

Per l'espletamento dell'attività di controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 166, l. n. 266/2005 e dall'articolo 148-bis, TUEL e programmata, in relazione agli esercizi 2018 e 2019, nell'ambito dell'attività di controllo di questa Sezione con delibera n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, si chiede di riferire in merito ai seguenti punti.

- Rendiconto 2018 e 2019 - Rapporti debiti/crediti con organismi partecipati: i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, secondo quanto dichiarato nel questionario, hanno riguardato la totalità degli organismi partecipati, recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione e non risultano casi di mancata conciliazione dei dati; si chiede di produrre la relativa documentazione.
- Rendiconto 2018 e 2019 -Rapporti debiti/crediti con Unione: si chiede se l'Ente abbia provveduto alla riconciliazione (attraverso il puntuale raffronto



CORTE DEI CONTI

delle rispettive contabilità) dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana di cui fa parte; in particolare, si chiede di fornire l'importo e la natura dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 e informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti.

- Rendiconto 2018 e 2019 -Rapporti debiti/crediti con Asp Progetto Persona: si chiede di indicare se l'Ente ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con ASP Progetto Persona, fornendo, anche in questo caso, gli importi che eventualmente residuano al 31 dicembre delle annualità 2018 e 2019 e informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti.
- Rendiconto 2018 e 2019 – cassa vincolata: gli importi di cassa vincolata sia movimentati che giacenti al 31 dicembre delle annualità in esame risultano di modesta entità, anche in relazione alle giacenze di cassa complessivamente realizzate; si invita a chiarire le motivazioni.
- Rendiconto 2018 e 2019 - Attività di contrasto all'evasione tributaria: in base a quanto emerge dai dati riportati nei questionario, in entrambe le annualità in esame, non risulta effettuata attività di recupero evasione per la Tassa rifiuti o per altri tributi; nell'esercizio 2019, inoltre, la percentuale di riscossioni per recupero evasione IMU/TASI si attesta al 27,35% degli accertamenti, in netto calo rispetto all'annualità precedente, cui corrisponde un accantonamento a FCDE in competenza modesto; si invita a relazionare in merito, indicando le azioni poste in essere per migliorare la propria performance e fornendo aggiornamenti sui dati relativi al recupero evasione (sia sul fronte degli accertamenti che delle riscossioni).
- Rendiconto 2018 e 2019 – Elevato ammontare di residui attivi conservati: in relazione alla elevata mole di residui attivi nel RdA, rispetto ai residui passivi e al FCDE, si chiede di motivare e relazionare sulla loro composizione, con particolare riferimento ai residui vetusti dei titt. 1 e 3.
- Rendiconto 2018 – Calcolo FCDE: nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018, pag 13, si legge che "il fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato della media semplice quinquennale prevista dal rispettivo principio contabile, come da allegato al rendiconto, per l'importo di 1.229.834,99 E, secondo lo schema che segue:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 1/1/2018	€ 896.598,42
--	--------------

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili (a detrazione)	€71.801,80
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018	€250.000,00
quota fondo crediti accantonata a rispetto dell'importo minimo del 75%	€ 155.038,37
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2018	€1.229.834,99

Si invita a fornire chiarimenti, producendo il prospetto di calcolo del FCDE, ove fosse stato utilizzato il metodo ordinario della media semplice (secondo quanto illustrato all'esempio n. 5, dell'all. 4.2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), ovvero, nel caso fosse stato utilizzato il metodo semplificato (di cui al punto 3.3 del citato principio contabile All. 4.2) motivando la riduzione al 75%, peraltro non correttamente calcolata, dell'importo del "fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018" pari ad € 250.000, così come riportata nella tab. di cui sopra.

- Rendiconto 2018 e 2019 - accantonamenti per oneri da contenzioso nel Risultato di amministrazione: dai prospetti relativi alla composizione del Risultato di Amministrazione emerge, in entrambe le annualità, l'accantonamento di € 1.591,88 a copertura di eventuali oneri da contenzioso; l'Organo di revisione nelle relazioni a consuntivo si limita a prenderne atto. Si invita a fornire chiarimenti, dando conto delle verifiche effettuate, anche dall'organo di revisione, sulla effettiva situazione del contenzioso pendente al fine di affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare a seguito degli esiti dei giudizi. Si chiede, inoltre, di comunicare se è stata effettuata un'attenta valutazione delle passività potenziali, distinguendo tra passività probabili, possibili o derivanti da evento remoto (e fornendo, in proposito, la relativa documentazione).

- Rendiconto 2018 e 2019 - accantonamenti per perdite di società partecipate nel Risultato di amministrazione: l'Ente dichiara, in entrambi i questionari, alla Sezione I - Accantonamenti - verifica congruità, che "non ricorre la fattispecie", con riferimento a perdite d'esercizio di società partecipate che richiedano accantonamenti all'apposito fondo. Poiché dalla documentazione pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, emergono reiterate, pur se modeste perdite della partecipata "Infrastrutture fluviali srl", si richiedono chiarimenti in



CORTE DEI CONTI

merito, nonché aggiornamenti con riferimento alla dismissione della quota di partecipazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009).

- Rendiconto 2018 e 2019 – Fondo Pluriennale Vincolato: il fondo pluriennale vincolato risulta sempre imputato al primo esercizio successivo, solo in parte utilizzato e in seguito re-imputato. Si chiede di fornire chiarimenti, precisando se sia provveduto alla corretta adozione dei cronoprogrammi di spesa (da allegare alla risposta) e alla corretta gestione del FPV in base alle disposizioni normative vigenti e ai principi contabili dell'armonizzazione.
- Rendiconto 2019 - Controlli interni: si chiede di conoscere se il Segretario abbia trasmesso, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 3, del T.U.E.L., le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile all'Organo di revisione, e quali siano state le valutazioni e le conseguenti verifiche effettuate dall'Organo di revisione in base a tali risultanze, nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso demandata ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L.

La risposta alla presente nota istruttoria dovrà essere **inviata attraverso il sistema ConTe**, selezionando il consuntivo 2018 e utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento e s'invita a rispondere entro il **termine di quindici (15) giorni** dalla ricezione della presente.

Per ogni esigenza di chiarimento o comunicazione si fornisce il nominativo del funzionario incaricato di collaborare alla presente attività di controllo:

Nadia Bovinelli

(tel. 051 2867838 cell. 3666801330 e-mail: nadia.bovinelli@cor-teconti.it).

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Magistrato Istruttore

Elisa Borelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93





COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

RISPOSTA A NOTA ISTRUTTORIA DELLA CORTE DEI CONTI DEL 25 OTTOBRE 2021.

In relazione alla nota istruttoria di Codesta Corte si espone quanto di seguito riportato, seguendo l'ordine delle richieste in essa contenute e con disponibilità ad ulteriori successivi chiarimenti qualora si rendessero necessari.

1. RAPPORTO DEBITI CREDITI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Con riferimento al rapporto dei debiti/crediti con gli organismi partecipati si allega la documentazione in copia, allegata in calce alla presente, dalla quale risultano le asseverazioni dei rispettivi organi nei casi previsti. Si specifica che la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli organismi partecipati è stata effettuata con riferimento alla totalità delle società/enti partecipati dal nostro Ente, anche se non negli stessi tempi, considerato che in alcuni casi la documentazione è pervenuta in seguito, come per altro evidenziato nelle Relazioni del Collegio dei revisori del nostro ente.

Nelle risposte al questionario, dove si indicava che risultavano presenti le doppie asseverazioni degli organi di revisione si faceva riferimento alla documentazione pervenuta entro i termini per la redazione del rendiconto dalle sole società nelle quali il Comune detiene le partecipazioni e non anche agli enti/organismi diversi per i quali non sempre è stato possibile ottenere la relativa documentazione per i motivi meglio specificati in seguito; si tenga conto, ad esempio, che in alcuni casi questi organismi hanno termini di legge posticipati, rispetto al comune, per l'approvazione dei propri bilanci.

A maggior dettaglio di quanto sopra si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- La società Infrastrutture Fluviali Srl non ha un proprio organo di controllo interno non essendovi obbligata ai sensi di legge; pertanto la dichiarazione inerente la verifica della situazione debitoria/creditoria reciproca sia per l'anno 2018 che 2019 (che risulta peraltro a saldo zero) è firmata dal solo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La società Iren Spa è una società quotata in borsa, esclusa dal consolidamento in virtù della quota modesta di partecipazione dello 0,2238% detenuta dal nostro Ente, oltre al fatto che non è di totale partecipazione pubblica e non risulta assegnataria diretta di pubblici servizi, ai sensi dello specifico principio contabile riferito al bilancio consolidato (All-4-4); la società, nella risposta alla nostra richiesta di verifica crediti e debiti, ha ribadito di non essere tenuta all'applicazione della disposizione specifica e pertanto ha fornito semplice estratto conto a saldo zero;
- La riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con Lepida Scpa per l'anno 2019 è avvenuta in più tempi in quanto alla data del rendiconto del Comune la società non ha reso disponibile i dati necessari, mentre successivamente ha prodotto una comunicazione nella quale era evidenziato un importo relativo al debito del nostro ente non corretto. La società non ha potuto rettificare la dichiarazione di asseverazione del proprio organo di revisione, prontamente richiesta dal Comune, in quanto il bilancio

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

consuntivo risultava già approvato, ma ha provveduto alla rettifica contabilmente nel corso del 2020 come dimostrato dal fatto che nell'asseverazione dell'esercizio 2020 il Comune non presenta alcun debito.

Per quanto attiene agli organismi partecipati Acer, Associazione Progettinfanzia, Associazione Prodigio si precisa che :

- L'Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (ACER), nella quale il Comune di Guastalla ha una partecipazione del 2,34%, in riscontro alla tempestiva richiesta di verifica crediti e debiti, risponde "di non dover essere annoverata tra i soggetti partecipati dai Comuni" e dichiara, sia per l'esercizio 2018 che per il 2019, che fornirà la situazione creditoria debitoria solo dopo l'approvazione del proprio Bilancio Consuntivo. Tale dichiarazione è comunque successivamente pervenuta per entrambi gli esercizi a firma del direttore della stessa ed è stata utilizzata per la redazione dei bilanci consolidati.

Per quanto riguarda l'Associazione Progettinfanzia, nella quale il Comune ha una partecipazione del 12,50% ed è in assenza di debiti/crediti reciproci, L'Associazione Prodigio, nella quale il Comune di Guastalla ha una partecipazione del 6,50%, si segnala che le stesse non hanno un organo di controllo interno; le verifiche dei crediti e debiti reciproci avvengono periodicamente mediante riconciliazione delle poste contabili.

2. RAPPORTO DEBITI/CREDITI CON UNIONE

Con riferimento ai rapporti di debito e credito con l'Unione di appartenenza si specifica che viene effettuato un puntuale raffronto delle posizioni reciproche sia a mezzo scambio tempestivo di documentazione che attraverso l'organizzazione periodica, prassi ormai pluriennale, del cosiddetto Tavolo dei Responsabili Finanziari, cui partecipano tutti i responsabili di Ragioneria dei 9 enti interessati (Unione e 8 comuni che ne fanno parte), oltre a rappresentanti del vertice direttivo dell'Unione. L'organizzazione periodica del suddetto "Tavolo dei Responsabili finanziari" ha proprio la funzione di garantire, praticamente in tempo reale, l'aggiornamento tempestivo delle varie poste attive e passive nei rispettivi bilanci con preventiva condivisione di tutti gli enti interessati. In particolare al 31.12.2018 e 31.12.2019 la situazione dei rapporti era la seguente:

Crediti Comune 2018	Servizio di riferimento	Debiti Comune 2018	Servizio di riferimento
€ 149.071,33	Sanzioni CDS	€ 71.155,46	Ufficio Tributi
€ 12.000,00	Affitto Locali Via IV Novembre	€ 18.003,04	Servizio Informatico SIA SIT

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

€ 41.321,63	Personale Comandato	€ 4.547,52	Gestione Appalti
€ 248,00	Reg. Contratto	€ 5.617,50	Assistenza Domiciliare
€ 152,00	Reg. Contratto	€ 22.556,35	Servizi Generali
		€ 3.823,21	Progetti Marketing
		€ 31.647,86	Servizio Personale
		€ 2.649,75	Protezione Civile
		€ 792,05	Servizi Educativi
		€ 41.646,69	Polizia Municipale
		€ 2.839,01	Nucleo Tecnico di Valutazione

Crediti Comune 2019	Servizio di riferimento	Debiti Comune 2019	Servizio di riferimento
€ 123.854,54	Sanzioni CDS	€ 70.981,46	Ufficio Tributi
€ 12.000,00	Affitto Locali Via IV Novembre	€ 5.147,21	Servizio Informatico SIA SIT
€ 46.135,53	Personale Comandato	€ 4.343,71	Gestione Appalti
€ 248,00	Reg. Contratto	€ 102,50	Assistenza Domiciliare
		€ 36.366,30	Servizi Generali
		€ 8.464,13	Progetti Marketing
		€ 29.877,65	Servizio Personale
		€ 8.381,96	Protezione Civile

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

		€ 146.671,89	Polizia Municipale
		€ 2.837,14	Nucleo Tecnico di Valutazione
		€ 64.333,84	Servizio Sociale Integrato
		€ 7.600,12	Straordinari Elezioni PM

Allo stato attuale i suddetti rapporti risultano tutti assolti sia da parte del Comune che dell'Unione e, in alcuni casi, il Comune ha potuto rilevare delle modeste economie di spesa a rendiconto, poi confluite nel risultato di amministrazione dell'esercizio successivo. Questo è dovuto al fatto che l'Unione comunica ai comuni gli eventuali risparmi a chiusura dei conti di esercizio già avvenuta da parte del Comune.

3. RENDICONTO 2018 E 2019 – RAPPORTI DEBITI/CREDITI CON ASP PROGETTO PERSONA

Il Comune, sia con riferimento al 2018 che al 2019, ha regolarmente effettuato la verifica delle posizioni debitorie e creditorie reciproche con ASP e la situazione emersa è la seguente:

Crediti Comune 2018	Servizio di riferimento	Debiti Comune 2018	Servizio di riferimento
4.563,59	Servizio sociale credito Conguaglio anno 2014 contributo trasferimento rette anziani	1.962,00	Servizio Sociale debito relativo alle quote Integrazione rette anziani

Crediti Comune 2019	Servizio di riferimento	Debiti Comune 2019	Servizio di riferimento
Nessuno		1.002,00	Servizio Sociale debito relativo alle quote Integrazione rette

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

			anziani
--	--	--	---------

Alla data odierna tutte le posizioni sopra evidenziate risultano regolarmente assolte.

4. RENDICONTO 2018 E 2019 – CASSA VINCOLATA

La motivazione per cui gli importi di cassa vincolata sia movimentati che giacenti al 31 dicembre delle annualità 2018 e 2019 risultano di modesta entità consiste nel fatto che normalmente i fondi che potrebbero avere la natura di vincolati in termini di cassa se anticipatamente introitati dal comune, sono in realtà relativi a contributi di enti sovraordinati (Esempio Stato e Regione) che pervengono all'ente soltanto successivamente al pagamento delle relative fatture ai fornitori e previa presentazione di idoneo rendiconto agli enti stessi. Per quanto riguarda le possibili entrate da vincolare in termini di cassa eventualmente derivanti da indebitamento, si specifica che il nostro ente non procede all'assunzione di nuovi mutui da almeno 10 anni, per cui anche per questa fattispecie non vi sono gli estremi per costituire vincoli i termini di cassa.

Si assicura che il nostro ente continuerà a porre anche in futuro la massima attenzione alla tempestiva registrazione di eventuali movimenti di costituzione od utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa.

5. RENDICONTO 2018 E 2019 – ATTIVITA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Per quanto riguarda l'attività di contrasto all'evasione si specifica quanto sotto esposto, premettendo che la modalità operativo/gestionale è sostanzialmente differente per quanto riguarda la TARI, rispetto all'IMU/TASI.

Nel caso della TARI il nostro comune, anche a seguito di un'attività capillare e costante di aggiornamento della banca dati generale svolta nel corso degli anni, ha la contezza di tutte le utenze utili, sia domestiche che produttive, soggette a tassazione sul proprio territorio e procede sistematicamente all'aggiornamento in seguito alle variazioni, mantenendone quindi l'inalterabilità della base imponibile, fatte salve modifiche di legge. Di conseguenza l'attività di recupero delle somme non pagate in prima battuta dagli utenti è relativa a solleciti ed accertamenti a seguito del controllo sugli avvisi bonari non riscossi con versamento spontaneo rispetto all'emissione degli stessi da parte del nostro ente; ne discende che l'attività di recupero, che normalmente di fatto avviene nel corso dei 2 anni successivi rispetto all'emissione degli ordinativi di pagamento, è riferita a somme che risultano già accertate nella contabilità del Comune a titolo di TARI ordinaria, ancorchè non pagate dagli utenti; non si tratta quindi di recupero evasione in senso stretto, ma di

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

un recupero crediti insoluti, che avviene attraverso una prima fase di sollecito, una seconda di accertamento vero e proprio ed una eventuale terza di riscossione coattiva. Precisiamo inoltre che il vigente regolamento sulla TARI prevede che la riscossione della stessa avvenga in 2 rate, ognuna pari al 50% del totale importo dovuto, di cui la prima entro il mese di settembre dell'anno di riferimento e la seconda entro il mese di marzo dell'esercizio successivo; tale slittamento all'esercizio successivo comporta necessariamente un ulteriore allungamento dei tempi di attivazione dei procedimenti di riscossione, sia ordinaria che coattiva, in quanto si devono attendere le necessarie verifiche delle singole posizioni da parte del competente ufficio tributi prima di dar inizio al percorso di recupero. Inoltre parte dell'attività di accertamento, soprattutto riferita al 2019, ma anche al 2018 per quanto riguarda la seconda rata, ha risentito della sospensione della riscossione e degli effetti negativi in genere dovuti all'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID_19. Al momento attuale l'ente, in condivisione con gli altri enti appartenenti all'Unione Bassa Reggiana, sta valutando la possibilità di anticipare anche la riscossione della seconda rata della TARI all'esercizio di riferimento, con lo scopo di migliorare sensibilmente a rendiconto la situazione del rapporto fra somme accertate e somme effettivamente incassate.

Per quanto riguarda l'attività di recupero di IMU/TASI si è riscontrato negli anni che in molti casi risulta difficoltosa la riscossione nei termini di legge delle somme accertate, per cui viene disposto a consuntivo un accantonamento cospicuo a FCDE, che tendenzialmente aumenta di anno in anno, di somme da destinare alla neutralizzazione a tempo debito degli eventuali insoluti definitivi. Il Fondo stesso è sostanzialmente incrementato di anno in anno e, a partire dal 2019, anno che ha visto per la prima volta la prescrizione di calcolo dello stesso nella misura del 100% rispetto alla percentuale quinquennale di rischio da applicare al valore dei residui attivi dei crediti di dubbia esigibilità, le quote di aumento sono più elevate rispetto agli esercizi precedenti. In tanti casi l'attività di accertamento per contrasto all'evasione porta a ricorsi da parte dei contribuenti che, pur risolvendosi quasi esclusivamente a favore dell'ente, comportano comunque ulteriori dilazioni in termini di tempi di riscossione delle varie somme. Si specifica, infine, che il servizio tributi è svolto in forma associata dall'Ufficio Unico dei tributi dell'Unione Bassa Reggiana, mentre la gestione del contenzioso è gestita in forma associata attraverso una convenzione che prevede l'affidamento di tutte le attività inerenti al comune capoluogo di Provincia. Allo scopo di migliorare la performance di accertamenti e riscossioni sui recuperi di IMU e TASI si è introdotta da circa 3 anni la modalità di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione a fianco di quella che prevede la predisposizione del ruolo coattivo. Questo in quanto si è riscontrato che l'efficacia del recupero, in base al tipo di tributo o dell'importo da recuperare, può essere più o meno efficace a seconda del metodo di riscossione utilizzato.

6. RENDICONTO 2018 E 2019 – ELEVATO AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Con riferimento all'elevato ammontare dei residui attivi rispetto a quelli passivi, con particolare riferimento a quelli vetusti dei Titoli I e III, sotto evidenziati, si specifica la loro natura nella tabella che segue e in seguito, si forniscono le adeguate motivazioni in merito alle ragioni della loro conservazione, premettendo che l'attività annuale di revisione ordinaria dei residui nel nostro ente prevede un'analisi capillare e documentata da parte di ogni responsabile di area o settore su ogni singola voce di residuo sia attivo che passivo.

L'analisi generale della situazione dei residui, compresi quelli derivanti dall'esercizio di competenza, per entrambi gli esercizi 2018 e 2019, fa rilevare al 31.12 una situazione sostanzialmente sovrapponibile fra un esercizio e l'altro; a fronte di una situazione di sostanziale equivalenza fra i residui attivi del conto capitale con un eccedenza dei residui passivi sugli attivi di 37.176,83 € nel 2018 e 14.613,46 € nel 2019, si registra in effetti una eccedenza di residui attivi rispetto ai residui passivi e FCDE sulla gestione della parte corrente, come per altro puntualmente rilevato da codesta Corte.

Le voci di bilancio che determinano la suddetta situazione sono sostanzialmente quelle riferite agli introiti di TARI, Recupero Evasione IMU/TASI, Affitti, di cui si tratta anche nel successivo punto 7 ed in parte anche nel precedente punto 5, cui si aggiunge l'Addizionale Comunale IRPEF.

Sono nella sostanza le suddette voci di bilancio che portano all'eccesso di residui attivi sui residui passivi di parte corrente, determinato in 2.626.934,26 € per il 2018 e 2.636.316,61 € per il 2019.

Per quanto attiene l'addizionale comunale all'IRPEF gli esercizi 2018 e 2019 alla data del 31 dicembre fanno registrare i seguenti valori da riportare all'esercizio successivo: € 904.341,39 per il 2018 ed € 910.982,29 per il 2019. Il valore riportato a residuo è conseguenza del fatto che il metodo di riscossione del tributo prevede il versamento nelle casse comunali dell'acconto del 30% dell'imposta principalmente in rate costanti nell'anno di competenza ed il saldo del 70%, sempre in rate costanti, nell'esercizio successivo. L'andamento costante ormai pluriennale dell'imposta incassata, non venuto meno neanche nell'esercizio 2020 fortemente interessato dagli effetti finanziari negativi conseguenti l'emergenza sanitaria da COVID 2019, non hanno reso necessario considerare la relativa voce di bilancio fra quelle di dubbia esigibilità; al riguardo si evidenzia che anche nel 2021, pur persistendo la situazione di emergenza sopra indicata, l'andamento del gettito dell'imposta rispecchia in pieno le previsioni attese in sede di programmazione.

Per quanto riguarda le voci di TARI, Recupero evasione IMU/TASI ed affitti si rimanda a quanto indicato nel successivo punto nr. 7, trattandosi di entrate che il nostro ente ha da sempre inteso considerare di dubbia esigibilità. Sono note da tempo le difficoltà di riscossione, che ci risultano "generalizzate" sia a livello regionale che nazionale, per quanto riguarda la TARI e gli avvisi di accertamento per recupero di IMU e TASI.

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Si ribadisce che il Comune di Guastalla ha posto in essere, come indicato al precedente punto nr. 5, ulteriori azioni per la riscossione coattiva di tutte le imposte/tasse sopra indicate, rispetto a quelle precedentemente in uso e che ha intenzione di incrementare, nel rispetto delle disposizioni di legge e sempre più nel tempo, il proprio FCDE, arrivando a portarlo a valori che coprano completamente il 100% in valore assoluto dei crediti considerati di dubbia esigibilità.

Nelle tabelle che seguono, per entrambi gli esercizi 2018 e 2019, si mettono in evidenza i residui attivi vetusti dei titoli I e III, ancorchè non ricompresi nelle voci sopra indicate, come richiesto da codesta Corte.

RENDICONTO 2018

ANNO DI ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2013	TARES	24.393,93
2014	TARI	111.018,85
2012	RECUPERO EVASIONI ICI/IMU	34.083,00
2013	RECUPERO EVASIONI ICI/IMU	22.871,00
2014	RECUPERO EVASIONI ICI/IMU	48.813,97
2013	COSAP	9.184,62
2014	COSAP	11.059,64
2012	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	8.921,76
2013	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	7.971,84
2014	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	8.921,76
2010	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI VARI	3.073,92
2010	AFFITTI ALLOGGI ERP	62.056,56
2011	AFFITTI ALLOGGI ERP	61.238,03

RENDICONTO 2019

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

ANNO DI ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	TARI	49.950,00
2015	TARI	170.197,22
2014	RECUPERO EVASIONI ICI/IMU	48.780,00
2015	RECUPERO EVASIONI ICI/IMU	2.175,00
2013	COSAP	9.044,40
2014	COSAP	11.059,64
2015	COSAP	10.972,10
2012	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	8.921,76
2013	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	7.971,84
2014	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	8.921,76
2015	AFFITTI IMMOBILI SOCIALI	8.789,76
2010	AFFITTI ALLOGGI ERP	62.056,56
2011	AFFITTI ALLOGGI ERP	61.238,03

Nel predisporre le suddette tabelle si sono considerati "vetusti" i residui a partire dal 4° anno precedente l'esercizio di competenza. Si trattava in ogni caso di somme non ancora prescritte e, nella maggior parte dei casi, con procedura di recupero in corso.

Le somme di importo più consistente riferite agli affitti di immobili ERP sono a carico di ACER (Azienda casa Emilia Romagna) che, pur ritenendo molto probabile l'effettiva riscossione delle somme dovute da tale organismo in quanto partecipato dal nostro ente, risultavano alla fine dei rispettivi esercizi in buona parte potenzialmente "neutralizzabili" dalla rispettiva somma compresa nel FCDE per affitti.

Con riferimento alle altre voci delle tabelle (TARI-Recupero evasione-Cosap) forniamo di seguito l'analisi della loro evoluzione nell'esercizio immediatamente successivo e ad oggi.

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

In sede di revisione ordinaria preliminare al rendiconto 2019 sono stati definitivamente cancellati, con utilizzo del FCDE, i seguenti residui vetusti risultanti al 31.12.2018: Tares 2013 per 19.642,34 € con riscossione della differenza; TARI 2014 per 52.905,27 € con riscossione di 8.163,58 € e mantenimento di 49.950,00 €; recupero evasione ICI/IMU anni precedenti accertata nel 2012 per 34.083,00 €; recupero evasione ICI/IMU anni precedenti accertata nel 2013 per 22.569,00 € con incasso di 302,00 €.

In sede di revisione ordinaria preliminare al rendiconto 2020 sono stati definitivamente cancellati, con utilizzo del FCDE, i seguenti residui vetusti risultanti al 31.12.2019: TARI 2014 per 44.565,57 € con incasso di 5.384,43 €; ICI/IMU di anni precedenti accertata nel 2014 per 48.780,00 €.

Si evidenzia che il FCDE complessivo del Comune a fine 2020, nonostante gli utilizzi avvenuti negli anni precedenti risulta in costante aumento e, al 31.12.2020, è accantonato nel Rda per 1.790.486,50.

7. RENDICONTO 2018 – CALCOLO FCDE

In relazione ai chiarimenti richiesti sulla determinazione a rendiconto 2018 del FCDE si provvede ad allegare (all. nr. 31), come richiesto, il prospetto di calcolo a suo tempo utilizzato. Nella fattispecie il nostro ente, avendone la disponibilità, ha provveduto a vincolare a consuntivo una quota maggiore rispetto al minimo necessario risultante dal calcolo per ragioni prudenziali, anche con attenzione rivolta alla gestione degli esercizi futuri. Per quanto riguarda il calcolo a preventivo, con il bilancio 2018_2020, il Comune di Guastalla si era avvalso della possibilità di prevedere una somma inferiore rispetto a quanto emerso dal calcolo, dandone idonea motivazione nella nota integrativa al bilancio stesso; in particolare era previsto un minor accantonamento sulla competenza del 2018 in previsione della possibilità di utilizzare una parte della quota già accantonata a rendiconto 2017, considerando nel frattempo il riscontro dell'andamento migliorativo delle riscossioni in conto residui per le entrate di dubbia esigibilità.

La previsione di quote FCDE effettuata, rapportata ai valori consuntivi delle entrate di dubbia esigibilità per l'esercizio 2018, esprime i seguenti valori:

- Tassa rifiuti: si premette in questo caso che il valore dei residui, pari a 2.048.849,72 € è comprensivo della quota riferita alla seconda rata dell'esercizio di competenza che normalmente negli anni è immediatamente incassata a scadenza (31 marzo esercizio successivo), con versamento spontaneo dopo l'avviso bonario, nella misura di almeno l'85% (pari a 1.010.318,36 €), per cui il valore effettivo da considerare di dubbia esigibilità è di 1.038.531,36; il valore del fondo crediti riferito alla tassa rifiuti, rilevabile dal prospetto allegato

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

è di 614.302,59, andando a determinare una percentuale della quota fondo su valore assoluto del 59,16%;

- Recupero evasione: in questo caso lo stanziamento della quota del FCDE effettuato a consuntivo, pari ad € 491.965,47 e rilevabile sempre dal prospetto allegato, va oltre il valore minimo obbligatorio consentito dalla normativa e si assesta al 73,44% dei crediti al 31.12.2018;
- Fitti attivi: lo stanziamento a consuntivo della relativa quota FCDE risulta nella misura del 45,20% dei crediti al 31.12.2018.

8. RENDICONTO 2018 E 2019 – ACCANTONAMENTO PER ONERI DA CONTENZIOSO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento agli accantonamenti per eventuali oneri da contenzioso si specifica che la somma esposta nel risultato di amministrazione è di importo contenuto in quanto negli anni interessati e precedenti l'ente non risultava aver in corso contenzioso, per cui la cifra indicata poteva essere ritenuta sufficiente per affidare, nel caso di lite sopraggiunta, un incarico di verifica preliminare ed integrativa ad un legale esterno, tenuto conto che il Comune di Guastalla ha un proprio avvocato interno assunto in pianta stabile. Nel corso dell'espletamento del proprio mandato, l'organo di revisione ha costantemente effettuato un controllo generale sulla materia degli atti assunti dal Comune non rilevando la presenza di contenzioso pendente non finanziato. Sono sempre state effettuate dall'organo di revisione le verifiche in merito all'inesistenza di effettivi e potenziali debiti fuori bilancio causati da contenzioso come risulta dagli atti d'ufficio. Il Bilancio del Comune di Guastalla nelle annualità 2018 e 2019 ha anche previsto gli accantonamenti per indennità di fine mandato al Sindaco e, se richiesto, degli oneri per eventuale rinnovo contrattuale ai dipendenti. L'organo di revisione ha effettuato le verifiche ad esso richieste in merito. Non si è valutato per il 2018 e 2019 che vi fossero ulteriori necessità di accantonamento per passività potenziali.

Occorre ribadire una differente considerazione per quanto riguarda il contenzioso tributario, in quanto l'ente, come precisato al punto nr. 5, per la gestione dello stesso si avvale della struttura dell'ente capoluogo di provincia attraverso lo strumento della convenzione, con spese fisse a proprio carico già separatamente finanziate.

9. RENDICONTO 2018 E 2019 – ACCANTONAMENTI PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

Con riferimento all'eventuale accantonamento per perdite di società partecipate il Comune di Guastalla non ha accantonato somme negli anni 2018 e 2019 a potenziale copertura della perdita della società Infrastrutture Fluviali srl, in ragione dell'importo effettivamente modesto, eventualmente a proprio carico (€ 236,22 nel 2018 e € 1.289,06 nel 2019) in base alla percentuale di partecipazione che è del 4,52%. La valutazione di cui sopra è stata effettuata anche alla luce del fatto che negli anni interessati si

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

poteva comunque contare su consistenti somme di avanzo di amministrazione libero da vincoli, mai per altro completamente utilizzato, eventualmente da destinare allo scopo in caso di richiesta di ripiano da parte della società. Si assicura comunque che si procederà con la prima variazione di bilancio utile all'accantonamento della propria quota percentuale della perdita, volendo accogliere il suggerimento indiretto di codesta Corte. Per quanto concerne il provvedimento di dismissione della società in esame risulta che è attualmente in corso di perfezionamento la cessione della motonave di proprietà della stessa, dopo di che non dovrebbero più esservi ulteriori ostacoli per il procedimento di liquidazione, resosi ormai inderogabile per mancanza di acquirenti nei vari tentativi di cessione delle quote di partecipazione. Successivamente alla deliberazione di C.C. nr. 60/2009 sono state poste in essere, congiuntamente con gli altri enti soci, le ulteriori azioni/tentativi di alienazione delle quote indicate nei periodi seguenti, anche se al momento non è ancora stato possibile perfezionare la cessione delle quote societarie.

Nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n.36 del 28/9/2017 è stata nuovamente confermata la necessità, oltre che volontà, di cessione a titolo oneroso delle quote entro la data del 31/12/2018. Il provvedimento di revisione ordinaria di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 20/12/2018 ha ribadito l'azione di razionalizzazione dando atto che la procedura era in corso e più precisamente che:

“-in data 31/7/2018 è stato adottato l'atto di Giunta Comunale n.69 ad oggetto "Dismissione quote di partecipazione della società Infrastrutture Fluviali Srl detenute dal Comune di Guastalla".

- In data 03/08/2018 è stato comunicato alla società la deliberazione invitandola a comunicare la decisione ai soci e ad invitarli ad esercitare se interessati il diritto di prelazione.

A seguito di quanto sopra nessun socio si è avvalso della facoltà di prelazione.”

A maggior integrazione di quanto sopra indicato riportiamo di seguito la risposta che il nostro ente ha recentemente fornito al MEF (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO -Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo Delle Partecipazioni Pubbliche).

(aprile 2021) ...omissis

“Tale volontà di dismissione è stata confermata anche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 ad oggetto “oggetto: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) alla data del 31.12.2018 - piano di razionalizzazione delle partecipate 2019”.

La società, attese le richieste avanzate a più riprese dai soci pubblici di essere liquidati della propria quota sociale, non disponendo di risorse liquide adeguate per poter dar corso a tali richieste (in quanto il patrimonio risulta sostanzialmente immobilizzato in beni strumentali), ha convocato il 6/11/2019, un'assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

società stessa. L'assemblea straordinaria non ha potuto validamente deliberare per mancanza del quorum necessario. L'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare una nuova assemblea straordinaria per deliberare al riguardo ma ad oggi non è stato fatto nonostante il sollecito formalizzato al riguardo anche dal socio Regione Emilia Romagna in data 18/6/2020.

In merito alla situazione della società, si precisa che ad oggi la stessa non gestisce alcun servizio poiché il Comune di Boretto (socio pubblico con la quota maggiore) ha internalizzato tutte le attività che venivano svolte dalla stessa. A più riprese la società ha provato dismettere i cespiti, in particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave del valore indicativo di € 60/70.000,00, cifra che consentirebbe alla stessa, unitamente all'incasso dei crediti, di liquidare i debiti e di liquidare ai soci il residuo.

Purtroppo l'emergenza sanitaria da Covid 19, diffusasi da febbraio dello scorso anno e tuttora in atto, che come è noto ha comportato la sospensione di numerose attività economiche e non, tra le quali quelle legate al turismo, non solo ha rallentato le relative procedure ma ha indotto gli operatori economici interessati all'acquisto dei cespiti della società a rinviare le relative scelte anche per non svalutarne il valore di realizzo. Alla luce delle considerazioni evidenziate, nelle prossime settimane si intraprenderanno le iniziative opportune, in collaborazione con gli altri comuni soci, affinché la società venga liquidata entro il corrente anno."

10. RENDICONTO 2018 E 2019 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nei rendiconti 2018 e 2019 il Comune di Guastalla ha imputato il Fondo Pluriennale Vincolato al primo esercizio successivo, in quanto nei rispettivi bilanci di previsione erano essenzialmente previsti investimenti che avrebbero dovuto concludersi entro l'esercizio di previsione iniziale della spesa. Tuttavia in alcuni casi il ritardo nell'approvazione dei progetti esecutivi rispetto alle aspettative iniziali o i maggiori tempi necessari per la corretta esecuzione dei lavori hanno reso necessario "reimputare" parte delle somme utilizzabili per le spese attraverso il meccanismo del FPV, che risulta essere stato correttamente gestito secondo la normativa vigente ed i principi contabili dell'armonizzazione. Diversi interventi di investimento, sia per l'esercizio 2018 che 2019, erano relativi a spese di manutenzione straordinaria, principalmente su viabilità e sistemazione fabbricati, in base ad una programmazione annuale degli interventi da realizzare a salvaguardia del patrimonio in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.

Nel corso del 2018 è stato anche approvato in prima istanza e poi con modifiche il progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport con un quadro economico complessivo di 3.250.000,00 €, che presentava inizialmente il seguente cronoprogramma: Anno 2018 € 1.030.822,03 - Anno 2019 € 1.800.000,00 - Anno 2020 € 419.177,97.

Il suddetto cronoprogramma di spesa nel tempo ha dovuto essere più volte modificato, in quanto si sono verificate le seguenti particolarità che hanno comportato inevitabili slittamenti dei lavori:

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

- a) Una prima gara di appalto per l'affidamento dei lavori, effettuata nel 2018, è andata deserta, per cui si è reso necessario pubblicare un secondo bando, che è stato aggiudicato a fine 2018; questa circostanza ha comportato un ritardo nell'esecuzione dei lavori di circa 5/6 mesi;
- b) Nel corso del 2019, dopo la sottoscrizione del verbale di consegna e comunicazione di inizio dei lavori, la società che avrebbe dovuto curare l'esecuzione ha presentato istanza di concordato preventivo, non accettato dalla competente autorità, con conseguenza di apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa nei suoi confronti; il consorzio aggiudicatario dei lavori si è visto quindi costretto a ricercare ed integrare un'altra società a sostituzione; questa ulteriore circostanza ha comportato un ulteriore slittamento dei lavori di circa 8 mesi;
- c) Sempre nel corso del 2019 le non favorevoli condizioni atmosferiche per un periodo potenzialmente utile ai lavori, prolungatosi per circa 2 mesi, hanno comportato un ulteriore slittamento;
- d) Nel corso del 2020 il subentrare dell'emergenza sanitaria da Covid_19, a seguito della quale vi è stata una chiusura generale di quasi tutte le attività imprenditoriali, ha comportato un ultimo slittamento di 4 mesi circa, oltre che la necessità di procedere ad una rilevante integrazione del progetto, al fine di rendere la nuova struttura adeguata alle misure sopravvenute e richieste di maggiore sicurezza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che l'unica opera programmata su più annualità ha visto il proprio cronoprogramma iniziale variare quasi sistematicamente, per cui si è reso necessario "reimputare" di anno in anno le varie spese; questa azione ha comunque garantito nel tempo la corretta imputazione delle varie spese in relazione alla relativa esigibilità, nel rispetto delle norme contabili sull'armonizzazione.

Allo stato attuale i lavori di costruzione del nuovo palazzetto dello sport sono in corso di ultimazione e la fine dei lavori è prevista entro il corrente mese di novembre.

11. RENDICONTO 2019 CONTROLLI INTERNI

Con riferimento alla richiesta in argomento si specifica che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dei controlli interni successivi di regolarità contabile ed amministrativa, ha sempre trasmesso all'organo di revisione le risultanze del controllo stesso, come da specifica previsione di legge oltre che regolamentare interna. Non sono mai state effettuate verifiche od osservazioni da parte dell'organo di revisione in merito, in quanto per gli anni 2018 e 2019 si è riscontrata la presenza soltanto di modeste irregolarità formali, poi comunicate al Consiglio Comunale come previsto dal Regolamento interno.

ALLEGATI:

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

1. Documentazione riferita ai rapporti con ACT per l'anno 2018
2. Documentazione riferita ai rapporti con Lepida spa per l'anno 2018
3. Documentazione riferita ai rapporti con Infrastrutture Fluviali srl per l'anno 2018
4. Documentazione riferita ai rapporti con Piacenza Infrastrutture spa per l'anno 2018
5. Documentazione riferita ai rapporti con ASP servizi alla persona per l'anno 2018
6. Documentazione riferita ai rapporti con ACER per l'anno 2018
7. Documentazione riferita ai rapporti con Associazione PRO.di.GIO per l'anno 2018
8. Documentazione riferita ai rapporti con Associazione Progettinfranzia per l'anno 2018
9. Documentazione riferita ai rapporti con Sabar Servizi srl per l'anno 2018
10. Documentazione riferita ai rapporti con Agac Infrastrutture spa per l'anno 2018
11. Documentazione riferita ai rapporti con Agenzia per la mobilità srl per l'anno 2018
12. Documentazione riferita ai rapporti con CFP (Centro Formazione Professionale) per l'anno 2018
13. Documentazione riferita ai rapporti con Iren spa per l'anno 2018
14. Documentazione riferita ai rapporti con Sabar spa per l'anno 2018
15. Documentazione riferita ai rapporti con Fondazione Dopo di Noi per l'anno 2018
16. Documentazione riferita ai rapporti con ACT per l'anno 2019
17. Documentazione riferita ai rapporti con Lepida spa per l'anno 2019
18. Documentazione riferita ai rapporti con Infrastrutture Fluviali srl per l'anno 2019
19. Documentazione riferita ai rapporti con Piacenza Infrastrutture spa per l'anno 2019
20. Documentazione riferita ai rapporti con ASP servizi alla persona per l'anno 2019
21. Documentazione riferita ai rapporti con ACER per l'anno 2019
22. Documentazione riferita ai rapporti con Associazione PRO.di.GIO per l'anno 2019
23. Documentazione riferita ai rapporti con Associazione Progettinfranzia per l'anno 2019
24. Documentazione riferita ai rapporti con Sabar Servizi srl per l'anno 2019
25. Documentazione riferita ai rapporti con Agac Infrastrutture spa per l'anno 2019
26. Documentazione riferita ai rapporti con Agenzia per la mobilità srl per l'anno 2019
27. Documentazione riferita ai rapporti con CFP (Centro Formazione Professionale) per l'anno 2019
28. Documentazione riferita ai rapporti con Iren spa per l'anno 2019
29. Documentazione riferita ai rapporti con Sabar spa per l'anno 2019
30. Documentazione riferita ai rapporti con Fondazione Dopo di Noi per l'anno 2019
31. Prospetto relativo al calcolo consuntivo FCDE anno 2018

IL SINDACO

DOTT. CAMILLA VERONA

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO

Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla

Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834

Mail: f.ferretti@comune.guastalla.re.it

Pec: guastalla@cert.provincia.re.it



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FABIO GIULIANI

File sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.

Per informazioni contattare: FERRETTI FABIO MASSIMO
Funzionario Ufficio Ragioneria - Comune di Guastalla
Tel. 0522/839718- fax. 0522/824834
Mail: f.ferretti@comune.quastalla.re.it
Pec: quastalla@cert.provincia.re.it

Deliberazione n. 247/2021/PRSE

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 30 novembre 2021

Comune di Guastalla (RE)

Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che le citate Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Guastalla (RE)**;

VISTA la nota prot. n. 9835 del 25 ottobre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione con nota del 5 novembre, corredata di allegati;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 130 del 29 novembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 30 novembre 2021;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi e ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Guastalla e in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Guastalla.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	476.808,49	426.438,31
Equilibrio di parte capitale	249.335,18	9.169,73
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	726.978,49	435.608,04

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Dall'esame dei questionari emerge che il Comune ha applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 662.480,00 nel 2018 e per euro 291.097,26 nel 2019, nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione; in entrambe le annualità l'equilibrio di parte capitale risulta garantito dall'applicazione del suddetto avanzo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	3.217.129,12	2.284.945,61
Residui attivi	6.384.396,51	6.320.299,92
Residui passivi	3.781.308,58	3.612.084,30
FPV	4.187.967,15	3.288.486,09
Risultato di amministrazione	1.632.249,90	1.704.675,14
Totale accantonamenti	1.245.924,13	1.483.478,38
Di cui: FCDE	1.229.834,99	1.480.486,50
Totale parte vincolata	67.434,49	74.244,49
Totale parte destinata agli investimenti	96.000,00	18.045,52
Totale parte libera	222.891,28	128.906,75

La gestione dei residui si caratterizza per la conservazione, al 31 dicembre di entrambe le annualità, di una notevole mole di residui attivi in rapporto a quelli passivi e al FCDE.

Le modalità di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) a rendiconto 2018 non sono chiare; l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto dichiara che "il fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato della media semplice quinquennale prevista dal rispettivo principio contabile, come da allegato al rendiconto, per l'importo di 1.229.834,99, secondo lo schema che segue":

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 1/1/2018	€ 896.598,42
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili (a detrazione)	€ 71.801,80
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018	€ 250.000,00
quota fondo crediti accantonata a rispetto dell'importo minimo del 75%	€ 155.038,37
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2018	€ 1.229.834,99

Gli accantonamenti per indennità di fine mandato sono correttamente

valorizzati.

Al fondo rischi per contenzioso risultano accantonati euro 1.591,88 in entrambe le annualità; il revisore prende semplicemente atto, senza dar conto delle verifiche eventualmente effettuate sulla congruità dell'importo.

Nei questionari l'Ente dichiara che l'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto il 31 dicembre e, pertanto, non sono state vincolate somme nel risultato di amministrazione.

Non risultano accantonamenti per il fondo perdite partecipate; nei questionari si attesta che "non ricorre la fattispecie", e l'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti, non affronta la questione. Al contrario, dalla documentazione pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, emergono reiterate, pur se modeste, perdite della partecipata Infrastrutture fluviali s.r.l.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva, in particolare, quanto esposto nella seguente tabella, che evidenzia complessivamente un risultato discreto sul fronte delle riscossioni, anche se con un *trend* in leggera flessione nel raffronto fra i due esercizi.

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	3.409.355,45	2.104.993,91	61,74	3.513.837,31	2.111.226,67	60,08
Tit.1 competenza	8.758.126,89	6.417.303,54	73,27	8.761.792,69	6.277.838,89	71,65
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	950.169,47	517.044,79	54,42	1.072.988,84	579.310,72	53,99
Tit.3 competenza	3.055.593,67	2.384.856,50	78,05	2.879.595,35	2.350.238,18	81,62

In merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria si riscontra, sulla base dei dati comunicati nei questionari, una capacità di riscossione, rispettivamente, del 54,47% nel 2018 e del 27,35% nel 2019 per evasione IMU/TASI e nessuna attività per Tassa rifiuti o altri tributi.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	3.217.129,12	2.284.945,61
Anticipazione di tesoreria	-	-
Cassa vincolata	15.812,03	2.212,00
Tempestività dei pagamenti	9,43	- 6,638

La giacenza di cassa di fine esercizio si mantiene buona, anche se l'ente registra importi irrisori di cassa vincolata, derivanti dalla movimentazione di una somma vincolata registrata in esercizi precedenti. L'Organo di revisione, nelle relazioni al rendiconto, riporta il dato dichiarando che "l'ente riscontra a mezzo della propria procedura automatizzata di rilevazione l'ammontare della cassa vincolata (...) che corrisponde alle risultanze rese dal tesoriere"

L'indice di tempestività dei pagamenti è discreto, in miglioramento. L'Organo di revisione non rileva problematiche e riferisce che il Comune ha adottato le misure organizzative necessarie per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	2.806.298,24	2.542.717,63

Nessun nuovo finanziamento risulta attivato nelle annualità 2018 e 2019.

2.1. Inoltre, dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta, in particolare, quanto segue:

- entrambi i rendiconti sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione degli schemi di bilancio, nonché degli allegati di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è avvenuta nei termini;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L.;
- l'Ente certifica, per entrambe le annualità, il rispetto di tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario di cui al d.m. 28 dicembre 2018;
- nelle annualità all'esame non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019; le spese impegnate a rendiconto 2018 e 2019, coperte da FPV, sono imputate ad un solo esercizio, utilizzate solo in parte e re-iscritte nell'annualità successiva;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- dai questionari sul rendiconto 2018 e sul rendiconto 2019 emerge che il sistema informativo consente, con decorrenza dall'esercizio 2019, di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- secondo quanto attestato nei questionari, per entrambe le annualità 2018 e 2019, i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati risultano corredati dalla doppia asseverazione degli organi di revisione e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori. Nelle relazioni al rendiconto il Collegio dei revisori "prende atto degli allegati al rendiconto che evidenziano la situazione dei debiti e crediti reciproci ed attestano la conformità della documentazione esaminata"; la relativa documentazione non è stata rinvenuta nel sito istituzionale del Comune.

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Guastalla (RE) è stato destinatario, da ultimo, di pronuncia inerente al rendiconto 2010 (delibera n 347/2012/PRSE) con la quale la Sezione ha rilevato le seguenti criticità: residui attivi con alto grado di vetustà; entrate correnti a carattere non ripetitivo superiori alle spese correnti a carattere non ripetitivo; debiti fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi; partecipazione diretta ad organismi che hanno registrato perdite e richiedono interventi di reintegro del capitale sociale; mancata approvazione del bilancio di esercizio di un organismo partecipato.

2.3. Alla luce degli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore

ha esposto apposita istruttoria, con nota prot. 9835 del 25 ottobre 2021, in merito ai seguenti punti:

- acquisizione documentazione relativa ai rapporti debitori/creditori con alcuni organismi partecipati;
- rapporti di debito/credito con l'Unione Bassa Reggiana;
- rapporti di debito/credito con l'ASP Progetto Persona;
- movimentazioni e giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre di modesta entità in entrambi gli esercizi;
- elevato ammontare di residui attivi conservati;
- attività di contrasto all'evasione tributaria;
- modalità di calcolo del FCDE a rendiconto 2018;
- accantonamenti per oneri da contenzioso;
- accantonamenti per perdite di società partecipate;
- determinazione del FPV e cronoprogrammi di spesa;
- controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2.4. In risposta alla predetta richiesta istruttoria, il Comune, con nota del 5 novembre 2021, corredata di allegati, ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

2.4.1. In merito ai rapporti debitori e creditori reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, sulla base della documentazione acquisita in esito alla richiesta istruttoria della Sezione, è emerso che alcuni organismi partecipati - Infrastrutture Fluviali s.r.l., Associazione Prodigio, Associazione Progettinanza e Fondazione Dopo di Noi - pur fornendo i dati riguardanti i rapporti debitori/creditori, che risultano perfettamente allineati in entrambe le annualità con quelli riscontrati dalla contabilità del Comune, non hanno prodotto la prescritta asseverazione dell'organo di controllo, essendone prive.

Inoltre, la società Iren spa ha prodotto un semplice estratto conto (a saldo zero) "ribadendo di non essere tenuta all'applicazione della disposizione specifica in quanto società quotata in borsa, esclusa dal consolidamento in virtù della quota modesta di partecipazione dello 0,2238% detenuta dal nostro Ente, oltre al fatto che non è di totale partecipazione pubblica e non risulta assegnataria diretta di pubblici servizi, ai sensi dello specifico principio contabile riferito al bilancio consolidato (All-4-4)"; Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) ha inviato i dati in ritardo, a seguito dell'approvazione del proprio rendiconto, a sola firma del direttore, dichiarando di non dover essere annoverata tra i soggetti partecipati

dai Comuni in quanto ente pubblico economico sorto a seguito di trasformazione del precedenti IACP, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi e che il rapporto con i Comuni del proprio ambito provinciale, come recita il comma 3 dell'art. 40 L.R. 24/2001, attiene all'esercizio della titolarità esercitata nell'ambito della Conferenza degli Enti.

Infine, nel 2019, la società Lepida S.p.a. ha comunicato i dati successivamente all'approvazione del rendiconto da parte del Comune e l'importo del credito verso il Comune risultava errato; nel corso dell'esercizio 2020 ha provveduto alla rettifica.

2.4.2. In ordine alla riconciliazione dei rapporti creditor/debitori con l'Unione Bassa Reggiana l'Ente dichiara di effettuare "un puntuale raffronto delle posizioni reciproche sia a mezzo scambio tempestivo di documentazione che attraverso l'organizzazione periodica, prassi ormai pluriennale, del cosiddetto Tavolo dei Responsabili Finanziari, cui partecipano tutti i responsabili di Ragioneria dei 9 enti interessati (Unione e 8 comuni che ne fanno parte), oltre a rappresentanti del vertice direttivo dell'Unione. L'organizzazione periodica del suddetto "Tavolo dei Responsabili finanziari" ha proprio la funzione di garantire, praticamente in tempo reale, l'aggiornamento tempestivo delle varie poste attive e passive nei rispettivi bilanci con preventiva condivisione di tutti gli enti interessati".

La situazione, alla chiusura degli esercizi in esame, è la seguente:

	31/12/2018		31/12/2019	
	dalla contabilità del Comune	dalla contabilità dell'Unione	dalla contabilità del Comune	dalla contabilità dell'Unione
Crediti v/Unione	202.792,96	202.792,96	182.238,07	182.238,07
Debiti v/Unione	205.278,44	205.278,44	385.107,91	385.107,91

In proposito, il Comune precisa che, allo stato attuale, i suddetti rapporti risultano tutti chiusi, sia da parte del Comune che dell'Unione.

2.4.3. Anche con riferimento ai rapporti con l'Asp Progetto Persona il Comune di Guastalla dà atto di aver regolarmente effettuato la verifica delle posizioni debitorie e creditorie reciproche: attesta la coincidenza degli importi, peraltro di modesto ammontare, nelle rispettive contabilità, asseverati da entrambi gli organi di revisione, a fine esercizio sia 2018 che 2019.

2.4.4. In merito agli importi di cassa vincolata, sia movimentati che giacenti al 31 dicembre delle annualità in esame, che risultano di modesta entità, anche in relazione alle giacenze di cassa complessivamente realizzate, l'Ente sottolinea che le entrate di natura vincolata in termini di cassa si riferiscono, principalmente, a contributi di enti sovraordinati (es. Stato e Regione) che pervengono soltanto successivamente al pagamento delle relative fatture ai fornitori e previa presentazione di idoneo rendiconto, ovvero a indebitamento, cui l'Ente non fa ricorso "da almeno 10 anni": pertanto, come riferito dal Comune, non si sono realizzati i presupposti per costituire vincoli in termini di cassa.

Il Comune assicura inoltre di porre "la massima attenzione alla tempestiva registrazione di eventuali movimenti di costituzione od utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa".

2.4.5. Per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione tributaria, dai questionari è emersa, per l'esercizio 2019, una modesta percentuale di riscossioni per recupero evasione IMU/TASI (27,35% degli accertamenti) e, in entrambe le annualità in esame, nessuna attività di recupero evasione per la Tassa rifiuti o per altri tributi; è stato chiesto, pertanto, al Comune di relazionare in merito.

L'Ente ha riferito che, nel caso della TARI, svolge da anni un'attività capillare e costante di aggiornamento della banca dati generale, che consente di avere contezza di tutte le utenze utili, sia domestiche che produttive, soggette a tassazione sul proprio territorio e di poter procedere sistematicamente all'aggiornamento in seguito alle variazioni, mantenendo quindi l'inalterabilità della base imponibile (fatte salve eventuali modifiche normative). Di conseguenza, l'attività di recupero delle somme non pagate in prima battuta dagli utenti è relativa a solleciti ed accertamenti a seguito del controllo sugli avvisi bonari non riscossi con versamento spontaneo; ne discende che l'attività di recupero, che normalmente di fatto avviene nel corso dei due anni successivi rispetto all'emissione degli ordinativi di pagamento, è riferita a somme che risultano già accertate nella contabilità del Comune a titolo di TARI ordinaria, ancorché non pagate dagli utenti; non si tratta quindi di recupero evasione in senso stretto, ma di un recupero crediti insoluti, che avviene attraverso una prima fase di sollecito, una seconda di accertamento vero e proprio ed una eventuale terza di riscossione coattiva.

Il Comune sottolinea inoltre che il vigente regolamento sulla TARI prevede che la riscossione in due rate, di cui la prima entro il mese di settembre dell'anno di riferimento e la seconda entro il mese di marzo dell'esercizio successivo; tale

slittamento all'esercizio successivo comporta necessariamente un ulteriore allungamento dei tempi di attivazione dei procedimenti di riscossione, sia ordinaria che coattiva, in quanto si devono attendere le necessarie verifiche delle singole posizioni da parte del competente ufficio tributi prima di dar inizio alle azioni di recupero; l'attività di riscossione ha inoltre risentito della sospensione della riscossione e degli effetti negativi dovuti all'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Attualmente il Comune, insieme agli altri enti appartenenti all'Unione Bassa Reggiana, sta valutando la possibilità di anticipare anche la riscossione della seconda rata della TARI all'esercizio di riferimento, con lo scopo di migliorare sensibilmente, a rendiconto, la situazione del rapporto fra somme accertate e somme effettivamente incassate.

Per quanto riguarda l'attività di recupero di IMU/TASI il Comune conviene sulla scarsa percentuale di riscossioni realizzata, sottolineando, di contro, di aver disposto a consuntivo un accantonamento a FCDE, che tendenzialmente aumenta di anno in anno, destinato a neutralizzare a tempo debito eventuali insoluti definitivi che si dovessero realizzare. Segnala inoltre che in materia tributaria il tasso di ricorsi da parte dei contribuenti è elevato e, pur risolvendosi quasi esclusivamente a favore dell'Ente, ciò comporta ulteriori dilazioni dei tempi di riscossione. Il Comune specifica, infine, che il servizio tributi è svolto in forma associata dall'Ufficio Unico dei tributi dell'Unione Bassa Reggiana, mentre la gestione del contenzioso è gestita in forma associata attraverso una convenzione che prevede l'affidamento di tutte le attività al Comune capoluogo di Provincia. Allo scopo di migliorare la *performance* di accertamenti e riscossioni sul recupero di IMU e TASI è stata introdotta da circa tre anni la modalità di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione, che si aggiunge a quella che prevede la predisposizione del ruolo coattivo. Tale intervento si è reso necessario, come riferito dal Comune, in quanto è stato riscontrato che l'attività di recupero, in base al tipo di tributo o all'importo da recuperare, può essere più o meno efficace a seconda del metodo di riscossione utilizzato.

2.4.6. Con riferimento all'elevato ammontare dei residui attivi rispetto a quelli passivi, con particolare riguardo a quelli vetusti dei Titoli 1 e 3, l'Ente attesta preliminarmente "che l'attività annuale di revisione ordinaria dei residui nel nostro ente prevede un'analisi capillare e documentata da parte di ogni responsabile di area o settore su ogni singola voce di residuo sia attivo che passivo". L'Ente precisa, altresì, che "L'analisi generale della situazione dei residui, compresi quelli derivanti dall'esercizio di competenza, per entrambi gli esercizi 2018 e 2019, fa

rilevare al 31.12 una situazione sostanzialmente sovrapponibile fra un esercizio e l'altro; a fronte di una situazione di sostanziale equivalenza fra i residui attivi del conto capitale con un eccedenza dei residui passivi sugli attivi di 37.176,83 € nel 2018 e 14.613,46 € nel 2019, si registra in effetti una eccedenza di residui attivi rispetto ai residui passivi e FCDE sulla gestione della parte corrente, come per altro puntualmente rilevato da codesta Corte”.

Le voci di bilancio che registrano i maggiori residui attivi, determinando “l'eccesso” di residui attivi sui residui passivi di parte corrente, quantificabile in euro 2.626.934,26 per il 2018 e di euro 2.636.316,61 per il 2019 (al lordo del FCDE), sono quelle riferite agli introiti di TARI, Recupero Evasione IMU/TASI, Affitti e Addizionale Comunale IRPEF.

Per quanto attiene all'addizionale comunale all'IRPEF il Comune ha riferito che, alla data del 31 dicembre 2018 e 2019, sono stati registrati i seguenti residui da riportare all'esercizio successivo: euro 904.341,39 per il 2018 ed euro 910.982,29 per il 2019. Sul punto il Comune ha precisato che “il valore riportato a residuo è conseguenza del fatto che il metodo di riscossione del tributo prevede il versamento nelle casse comunali dell'acconto del 30% dell'imposta principalmente in rate costanti nell'anno di competenza ed il saldo del 70%, sempre in rate costanti, nell'esercizio successivo”. Come riportato dal Comune, inoltre, l'andamento costante ormai pluriennale dell'imposta incassata non è venuto meno nell'esercizio 2020, nonostante sia stato fortemente interessato dagli effetti finanziari negativi dovuti all'emergenza da COVID 19, per cui il Comune non ha ritenuto necessario considerare la relativa voce di bilancio fra quelle di dubbia esigibilità; al riguardo, il Comune ha evidenziato, altresì, che, anche nel 2021, pur persistendo la situazione di emergenza sanitaria, l'andamento del gettito dell'imposta rispecchia in pieno le previsioni attese in sede di programmazione.

Per quanto riguarda le voci di TARI, recupero evasione IMU/TASI ed affitti, si tratta di entrate che l'Ente ha da sempre inteso considerare di dubbia esigibilità disponendo un congruo accantonamento al FCDE.

Il Comune di Guastalla ribadisce di aver posto in essere ulteriori azioni per la riscossione coattiva di tutte le imposte/tasse sopra indicate, rispetto a quelle precedentemente in uso (come illustrato in tema di recupero evasione tributaria) e che, al contempo, intende incrementare l'accantonamento a FCDE “arrivando a portarlo a valori che coprano completamente il 100% in valore assoluto dei crediti considerati di dubbia esigibilità”.

2.4.7. In merito ai chiarimenti richiesti sulle modalità di calcolo del FCDE a rendiconto 2018, l'Ente ha prodotto il prospetto di calcolo a suo tempo utilizzato, da cui si evince l'applicazione del metodo ordinario della media semplice e ha dichiarato, al contempo, di aver provveduto, "avendone la disponibilità, a vincolare a consuntivo una quota maggiore rispetto al minimo necessario risultante dal calcolo, per ragioni prudenziali, anche con attenzione rivolta alla gestione degli esercizi futuri" e confermando implicitamente che quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione, che faceva supporre l'utilizzo del metodo semplificato, era inesatto.

Dal suddetto prospetto di calcolo emerge, altresì, che il Comune, dopo aver quantificato correttamente il FCDE sulla base della percentuale delle mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio, ha proceduto all'abbattimento dello stesso, per una percentuale del 75% del totale, prima di procedere al "prudenziale" aumento dell'importo così determinato.

2.4.8. In merito alla adeguatezza dell'accantonamento al fondo rischi per contenzioso quantificato in entrambe le annualità in euro 1.591,88, il Comune ha specificato di non avere - negli anni 2018 e 2019 e precedenti - contenzioso pendente, per cui la cifra in argomento è stata accantonata a titolo prudenziale; l'Ente ha anche precisato di essere dotato di un ufficio legale interno cui è assegnato un avvocato in pianta stabile. Attesta inoltre che l'organo di revisione ha costantemente effettuato un controllo generale sugli atti assunti dal Comune, non rilevando la presenza di contenzioso pendente non finanziato, né di effettivi o potenziali debiti fuori bilancio causati da contenzioso.

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, invece, l'Ente ha riferito di avvalersi della struttura dell'ente capoluogo di provincia, attraverso lo strumento della convenzione, con spese fisse a proprio carico già separatamente finanziate.

2.4.9. In merito ai mancati accantonamenti a potenziale copertura della perdita della società Infrastrutture Fluviali s.r.l., il Comune riferisce di aver preso in considerazione sia la modesta entità degli importi eventualmente dovuti, come peraltro evidenziato anche dalla Sezione (euro 236,22 nel 2018 ed euro 1.289,06 nel 2019, in ragione della percentuale di partecipazione societaria del Comune, pari al 4,52%), sia il fatto di poter contare su consistenti somme di avanzo di amministrazione disponibile, mai per altro completamente utilizzato, "eventualmente da destinare allo scopo, in caso di richiesta di ripiano da parte della società". L'Ente assicura che "procederà con la prima variazione di bilancio

utile all'accantonamento della propria quota percentuale della perdita, volendo accogliere il suggerimento indiretto di codesta Corte”.

Per quanto concerne le richieste di notizie in merito alla programmata cessione delle proprie quote azionarie della società Infrastrutture Fluviali s.r.l. (deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009), il Comune riferisce che “è attualmente in corso di perfezionamento la cessione della motonave di proprietà della stessa, dopo di che non dovrebbero più esservi ulteriori ostacoli per il procedimento di liquidazione, resosi ormai inderogabile per mancanza di acquirenti nei vari tentativi di cessione delle quote di partecipazione”.

Successivamente alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2009 sono state poste in essere, congiuntamente con gli altri enti soci, ulteriori tentativi di alienazione delle quote, al momento ancora senza esito positivo.

Nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con atto del Consiglio comunale n. 36 del 28/09/2017 è stata nuovamente confermata la necessità/volontà di cessione a titolo oneroso delle quote entro la data del 31/12/2018; il provvedimento di revisione ordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 20/12/2018 ha ribadito l'azione di razionalizzazione, dando atto che la procedura era in corso; tale volontà di dismissione è stata confermata nel provvedimento riguardante il piano di razionalizzazione delle partecipate 2019, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 19/12/2019.

In merito alla situazione della società, il Comune ha precisato che ad oggi essa non gestisce alcun servizio poiché il Comune di Boretto (socio pubblico maggioritario) ha internalizzato tutte le attività. A più riprese la società ha provato a dismettere i cespiti, in particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave, del valore stimato in euro 60/70.000,00, cifra che consentirebbe, unitamente all'incasso dei crediti, di saldare i debiti e di liquidare ai soci il residuo, ma la contingenza economica, aggravata, più di recente, dall'emergenza epidemiologica, non ha tuttora consentito di portare a buon fine tali iniziative.

L'Ente, conclusivamente, ribadisce l'intenzione di adoperarsi, in collaborazione con gli altri comuni soci, “affinché la società venga liquidata entro il corrente anno”.

2.4.10. In merito ai chiarimenti richiesti sul fondo pluriennale vincolato - che risulta sempre imputato al primo esercizio successivo, solo in parte utilizzato e in seguito re-imputato - con particolare riferimento alla corretta adozione dei cronoprogrammi di spesa, il Comune di Guastalla ha riferito che, negli anni 2018 e 2019, le spese coperte da FPV sono state imputate integralmente al primo

esercizio successivo "in quanto nei rispettivi bilanci di previsione erano essenzialmente previsti investimenti che avrebbero dovuto concludersi entro l'esercizio di previsione iniziale della spesa" e che, in alcuni casi, il ritardo nell'approvazione dei progetti esecutivi rispetto alle aspettative iniziali o i maggiori tempi necessari per la corretta esecuzione dei lavori hanno reso necessario "re-imputare" parte delle somme utilizzabili per le spese attraverso il meccanismo del FPV. L'Ente ha, peraltro, attestato che il Fondo "è stato correttamente gestito secondo la normativa vigente ed i principi contabili dell'armonizzazione".

Il Comune ha segnalato, in particolare, che nel corso del 2018 è stato approvato un progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport con un quadro economico complessivo di euro 3.250.000,00, che presentava inizialmente il seguente cronoprogramma: Anno 2018, euro 1.030.822,03 - Anno 2019, euro 1.800.000,00 - Anno 2020, euro 419.177,97.

Il suddetto cronoprogramma di spesa nel tempo ha dovuto essere più volte modificato, al verificarsi di una serie di eventi che hanno comportato inevitabili slittamenti dei lavori: nel 2018 la prima gara bandita è andata deserta, con conseguente necessità di ripetere la procedura; nel 2019 la società incaricata dei lavori ha presentato istanza di concordato preventivo, non accettato dalla competente autorità, con successiva apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa nei suoi confronti: il consorzio aggiudicatario dei lavori si è visto quindi costretto a ricercare ed integrare un'altra società in sostituzione; inoltre, sempre nel 2019, si sono verificati ulteriori ritardi per le avverse condizioni metereologiche che hanno bloccato le attività; nel 2020, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato il blocco di quasi tutte le attività imprenditoriali, oltre alla necessità di rivedere ed integrare il progetto al fine di rendere la nuova struttura adeguata alle sopravvenute esigenze di maggiore sicurezza sanitaria. Di conseguenza, l'unica opera programmata su più annualità ha visto il proprio cronoprogramma iniziale variare quasi sistematicamente, per cui si è reso necessario re-imputare, di anno in anno, le varie spese.

L'Ente afferma che questa azione ha comunque garantito nel tempo la corretta imputazione delle varie spese in relazione alla relativa esigibilità, nel rispetto delle norme contabili sull'armonizzazione e che, allo stato attuale, i lavori di costruzione del nuovo palazzetto dello sport sono in corso di ultimazione e la fine dei lavori è prevista entro il corrente mese di novembre.

2.4.11. Riguardo alle informazioni richieste sul corretto espletamento e sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi

dell'art. 147-*bis*, commi 2 e 3, T.U.E.L., il Comune di Guastalla ha riferito che "il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dei controlli interni successivi di regolarità contabile ed amministrativa, ha sempre trasmesso all'Organo di revisione le risultanze del controllo stesso, come da specifica previsione di legge oltre che regolamentare interna. Non sono mai state effettuate verifiche od osservazioni da parte dell'organo di revisione in merito, in quanto per gli anni 2018 e 2019 si è riscontrata la presenza soltanto di modeste irregolarità formali, poi comunicate al Consiglio Comunale come previsto dal Regolamento interno".

2.5. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Guastalla (RE) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una*

visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui all'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di

equilibrio dei bilanci” (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell’ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall’art. 186 del T.U.E.L. quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell’esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell’istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell’attuale formulazione dell’art. 187 del T.U.E.L., che al comma 1 dispone che: *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188”*.

Appare, quindi, chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’Ente.

Altro dato contabile essenziale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del T.U.E.L., devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e

alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6 del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6 della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al

mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Guastalla - selezionato in base ai criteri n. 1 e n. 6 - si rilevano i profili di criticità di seguito riportati.

3.1 Rapporti di credito/debito con gli organismi partecipati: mancata doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 61/2021/PRSE)

3.1.1. I prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati,

secondo quando dichiarato nei questionari hanno riguardato la totalità degli organismi partecipati, recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione e non risultano casi di mancata conciliazione dei dati.

In sede istruttoria è emerso, invece, da un lato, che alcune società non hanno corredato l'invio dei dati dell'asseverazione dell'organo di revisione in quanto sprovviste dell'organo di controllo e, dall'altro, che la società Iren S.p.a. ha inviato i dati ai soli fini amministrativi, non ritenendosi destinataria della norma in esame in quanto società quotata in borsa e che l'Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (ACER) ha fornito i dati non asseverati, dichiarando "di non dover essere annoverata fra i soggetti partecipati dai Comuni".

3.1.2. Con riferimento alle rilevate inadempienze, la Sezione rammenta innanzitutto che l'Organo di revisione "(...) da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del T.U.E.L., che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento" (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018 "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017").

Tale ausilio dell'Organo di revisione nei confronti della Corte dei conti deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse, assumendosene la piena responsabilità. Si rammenta, infatti, al riguardo, che ai sensi dell'art. 240 T.U.E.L. i revisori "rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario".

Con specifico riferimento al questionario che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge n. 266/2005, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato che le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le Sezioni regionali di controllo

ravvisino la necessità, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno fornire tutte le informazioni richieste (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/2019 "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2018").

Ciò premesso, questa Sezione ritiene che l'Organo di revisione debba verificare che il questionario contenga informazioni che trovano adeguata corrispondenza nei documenti contabili, in quanto, per l'espletamento del mandato, è chiamato a tenere una condotta conforme ai canoni di "diligenza" ai sensi dell'art. 240 T.U.E.L., al fine di coadiuvare la Corte dei conti nello svolgimento dei propri poteri di sindacato a tutela del sistema finanziario dell'Ente controllato.

3.1.3. Per quanto riguarda la mancata asseverazione, con riferimento alle ipotesi di assenza di una figura di controllo in seno ad alcuni degli organismi partecipati, si richiama quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2016/QMIG, secondo cui "in caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

3.1.4. Per quanto attiene agli enti (Iren S.p.a. e ACER) che hanno dichiarato di non essere tenuti all'invio dei dati asseverati si evidenzia quanto segue.

L'adempimento di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 riguarda i rapporti con gli enti strumentali e con le società controllate e partecipate dal Comune, ivi comprese le società quotate nei mercati regolamentati, in quanto l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata dal positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità dell'asseverazione dei debiti e dei crediti reciproci da parte dei rispettivi organi di revisione risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la piena attendibilità dei dati.

In conclusione, la Sezione invita l'Amministrazione comunale a sollecitare la richiesta agli enti inadempienti, ribadendo l'obbligo.

3.2 Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2018.

3.2.1. In base alle risultanze tratte dalla relazione dell'Organo di revisione a consuntivo 2018 sembrava che il Comune di Guastalla avesse optato, a rendiconto 2018, per il calcolo del FCDE con il metodo semplificato, peraltro con modalità che la Sezione ha riscontrato non corrette nella quantificazione, con riferimento ad uno dei valori presi in considerazione per il calcolo.

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato di aver invece utilizzato il metodo ordinario della media semplice facendo emergere, implicitamente, che quanto attestato dall'Organo di revisione in sede di approvazione dello schema di rendiconto fosse inesatto. Il Comune ha anche prodotto il prospetto del calcolo effettuato da cui si evince che ha proceduto a ridurre il FCDE, in sede di rendiconto, per una percentuale del 75 per cento e, successivamente, ad aumentare "prudenzialmente" l'importo così ottenuto di un'ulteriore quota discrezionale. Quindi, il Comune ha determinato il FCDE a rendiconto 2018, quantificandolo in euro 1.229.834,99: tale importo è il risultato del calcolo, con il metodo ordinario, della media semplice (euro 1.457.372,41) ridotta ad una percentuale del 75 per cento (euro 1.093.029,31) ed aumentato di una quota discrezionale di euro 136.805,68.

3.2.2. La Sezione richiama in argomento quanto stabilito dal principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 3.3 e all'esempio n. 5, sulle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sottolineando che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE abbattendo l'accantonamento a consuntivo 2018 al 75 per cento (facoltà, al contrario, eventualmente riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione).

Ed infatti, l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha integrato il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2, punto 3.3, prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

Successivamente, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato le percentuali di accantonamento al

fondo nella misura del 75 per cento (anziché 85 per cento) per l'anno 2018, dell'85 per cento (anziché 100 per cento) per l'anno 2019, del 95 per cento (anziché 100 per cento) per l'anno 2020 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 79, ha introdotto ulteriori modifiche che riguardano l'anno 2020: la percentuale di accantonamento è stata ridotta al 90 per cento, in luogo del 95 per cento.

Dunque, alla luce del tenore letterale delle sopra richiamate disposizioni di legge che si riferiscono al bilancio di previsione e non al rendiconto, nonché in considerazione della particolare rilevanza che il FCDE riveste nel sistema dei nuovi principi contabili in quanto finalizzato a scongiurare che le spese esigibili possano trovare copertura finanziaria con residui attivi di difficile riscossione, la giurisprudenza costante della Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sezione controllo Lombardia, delib. n. 208/2017/PRSP e delib. n. 108/2020/PRSE e Sezione controllo Veneto, delib. 418/2018/PRSE) ha ritenuto che la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione non sia esercitabile a consuntivo. Pertanto, nel periodo temporale 2015/2018 (da estendersi sino al 2020 in seguito alla modifica apportata dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 205/2017), l'accantonamento al FCDE a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire – nemmeno per i residui di competenza – di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione.

3.2.3. Il Comune di Guastalla, erroneamente interpretando il richiamato quadro normativo, ha applicato la riduzione percentuale del FCDE a consuntivo 2018, mitigando la decurtazione dell'importo con l'accantonamento di un'ulteriore quota a titolo prudenziale; nonostante ciò, il FCDE accantonato risulta inferiore - per euro 227.537,42 - a quanto risulterebbe da una corretta quantificazione.

3.2.4. Nel richiamare l'Ente a porre maggiore attenzione nel calcolo delle quote accantonate del risultato di amministrazione e, in particolare, del FCDE e l'Organo di revisione alla verifica della congruità dell'accantonamento come previsto dal principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la Sezione rileva comunque che, a decorrere dal rendiconto 2019, il Comune ha provveduto autonomamente a correggere la modalità di calcolo del FCDE, utilizzando il metodo ordinario senza riduzioni percentuali e che l'importo del fondo accantonato a rendiconto 2018 con erronea riduzione al 75 per cento (euro 1.229.834,99) risulta, malgrado questo, superiore all'importo di euro

1.074.796,62 che sarebbe stato ottenuto utilizzando il metodo semplificato, ancora consentito per l'esercizio 2018.

3.3 Fondo pluriennale vincolato e rispetto dei cronoprogrammi di spesa

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 172/2021/PRSE)

3.3.1. In entrambi gli esercizi considerati, le spese coperte dal Fondo pluriennale vincolato sono state integralmente imputate al solo esercizio successivo e, ove non impegnate, re-imputate nuovamente ad un unico esercizio.

Con riferimento alla realizzazione di un'opera pubblica di importo rilevante (euro 3.250.000), il cui progetto è stato approvato nel 2018, il Comune ha precisato, in sede istruttoria, che, a causa dei reiterati ritardi nell'esecuzione, si è reso necessario procedere sistematicamente alla revisione del cronoprogramma di spesa e alla conseguente re-imputazione degli impegni assunti. Al contempo, ha assicurato che, comunque, l'azione dell'Ente ha sempre garantito nel tempo la corretta imputazione delle varie spese in relazione alla relativa esigibilità, nel rispetto delle norme contabili sull'armonizzazione.

3.3.2. In proposito, si rammenta che la Sezione delle Autonomie è più volte intervenuta in tema di Fondo pluriennale vincolato, tra l'altro ribadendo (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che si tratta di uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica: in presenza di uno scostamento temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa correlata, esigibile solo in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del "fondo pluriennale vincolato" (FPV). Per tali motivi risulta indispensabile, da un lato, che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/1, punto 9.8, al d.lgs. n. 118 del 2011) e, dall'altro, che l'Ente disponga di "cronoprogrammi" attendibili e dettagliati che regoleranno le spese di investimento. È innegabile, infatti, che lo sviluppo degli investimenti deve essere sostenuto da un'adeguata organizzazione, riconsiderando il ciclo tecnico di ciascun intervento, dalla programmazione al collaudo dell'opera e parallelamente il ciclo finanziario, anche al fine di individuare le criticità e i tempi di attraversamento delle varie fasi del ciclo, a partire da quella di progettazione la cui qualità rappresenta il presupposto per garantire l'esecuzione dell'opera senza rallentamenti e, soprattutto, senza aumento di costi diretti e indiretti.

Sotto tale profilo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 2/2021/INPR, ha richiamato gli enti locali a programmare la spesa di investimento

in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra l'acquisizione di risorse ed il relativo impiego. Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della citata delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase.

La componente temporale costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo e trova uno strumento di monitoraggio nell'istituto del Fondo pluriennale vincolato il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il D.M. 1 marzo 2019, viene costituito sull'intero quadro economico all'atto dell'avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l'obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell'esercizio successivo le risorse nel FPV, evitando di far confluire le somme in economia, con l'obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

3.3.3. È, pertanto, necessario che il Comune migliori l'organizzazione che comprende anche il canale di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione delle spese di investimento in coerenza con dettagliati cronoprogrammi di spesa in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Guastalla:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della

normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiate in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Guastalla.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Elisa Borelli

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 2 dicembre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)